



CITTÀ DI MESSINA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n° 273 del 19/09/2022

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE DENOMINATA “MESSINA PER LA CULTURA”.

L'anno duemilaventidue il giorno diciannove del mese di Settembre alle ore 15,15 e sino alle ore 15,30 nella Sala delle Adunanze del Comune, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento di:

Presenti

1. BASILE FEDERICO	Sindaco	SI
2. GALLO FRANCESCO	V. Sindaco	SI
3. CALAFIORE ALESSANDRA	Assessore	SI
4. CAMINITI FRANCESCO	Assessore	SI
5. CANNATA LETTERIA	Assessore	SI

Presenti

6. CARUSO VINCENZO	Assessore	SI
7. MINUTOLI MASSIMILIANO	Assessore	SI
8. MONDELLO SALVATORE	Assessore	NO
9. MUSOLINO DAFNE	Assessore	SI
10. PREVITI CARLOTTA	Assessore	SI

Partecipa per la sola verbalizzazione ai sensi dell'art. 189 dell'O. R. EE. LL. il Segretario Generale

Dott.ssa Rossana Carrubba

GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n. 468 del 16/09/2022

CONSIDERATO che la stessa, ai sensi dell'art.12 della L. R. 23.12.2000, n.30 che integra e modifica la lettera i del comma 1, dell'art.1 della L.R. 11.12.1991, n° 48:

- 1. è munita del parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato;*
- 2. NON è munita del parere di regolarità contabile espresso dal responsabile di ragioneria;*

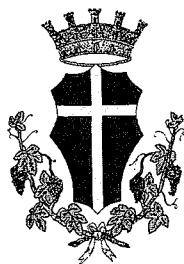
FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto:

Con votazione unanime legalmente resa e verificata,

DELIBERA

Approvare la proposta di cui in premessa allegata alla presente deliberazione

La Giunta Comunale, con votazione unanime,
dichiara il presente atto urgente ed
immediatamente esecutivo ai sensi del
2° comma dell'art. 12 della L.r. n° 44/91.



CITTÀ DI MESSINA

Delibera n. _____

del _____

P208-231453/16-9-2022

PROPOSTA ISTRUITA DA: DIREZIONE GENERALE-SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO F.TO
R.CARRUBBA
PROPONENTE: IL VICE SINDACO F.TO FRANCESCO GALLO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 668 DEL 16-9-2022

ATTRIBUTO			
-----------	--	--	--

Riservato all'Area Finanziaria

OGGETTO: Atto di indirizzo per la costituzione della fondazione denominata "Messina per la Cultura".

PREMESSO CHE:

-tra gli obiettivi strategici di mandato previsti nel Documento Unico di Programmazione 2022-2024 l'Amministrazione comunale riconosce il valore intrinseco della cultura e della creatività, e promuove altresì l'arte e lo sviluppo della conoscenza nella consapevolezza delle ricadute economiche e sociali che esse producono su altri settori della vita cittadina e sull'inclusione e coesione sociale;

-il Comune, in quanto persona giuridica pubblica (art. 11 c.c.) e quindi titolare della capacità d'agire, può attingere, a particolari condizioni, a moduli privatistici per perseguire le sue finalità istituzionali (cfr., in generale, Cons. Stato, sez. V, sent. 31 luglio 2019, n. 5444);

-questa Amministrazione, insediatasi a seguito delle elezioni amministrative del 12 giugno u.s., per l'esercizio e la gestione ottimale dei servizi culturali ed artistici, diretti al miglioramento della qualità della vita sul territorio, ritiene ottimale procedere alla costituzione di una "fondazione di partecipazione", congiuntamente con la Città Metropolitana di Messina, che consentirebbe di perseguire un modello organizzativo idoneo al raggiungimento di un migliore servizio qualitativo e quantitativo nonché una flessibilità funzionale più congrua alla natura dei servizi pubblici locali ad essa connessi;

-la fondazione di partecipazione, si ritiene il modello organizzativo più adeguato per la caratteristica di apertura e di flessibilità nelle modalità di partecipazione, la cui essenza e i cui tratti salienti possono essere così descritti:

"l'istituto si inserisce nella più vasta categoria delle fondazioni classiche, disciplinate dal primo libro del Codice Civile, ma presenta alcune particolarità, dovute al fatto di coniugare l'aspetto personale, proprio dell'associazione, con quello patrimoniale, tipico delle fondazioni. Gli elementi tipici della Fondazione di partecipazione possono essere così elencati:

Partecipazione

La Fondazione di partecipazione si caratterizza per un particolare rapporto tra i fondatori e la fondazione: il conferimento di beni al momento della costituzione da parte dei fondatori, non spezza, come avviene nella fondazione tradizionale, il rapporto tra tali soggetti e l'ente. I fondatori, infatti, continuano ad esercitare un controllo sulle sue attività, partecipando attivamente alla gestione del nuovo ente, all'elaborazione delle strategie operative, alla composizione degli organi, in una logica di partecipazione.

Pluralità di fondatori

La Fondazione di partecipazione nasce generalmente quale espressione della volontà comune di vari soggetti, i quali, condividendo un progetto, decidono di costituire la nuova persona giuridica. La partecipazione di più soggetti alla costituzione della fondazione è solo apparentemente in contrasto con la tradizionale unilateralità dell'atto costitutivo; nella Fondazione di partecipazione si realizza una "unilateralità plurisoggettiva" che non contrasta con l'idea di fondazione, in quanto la presenza di più volontà soggettive è finalizzata al perseguimento del medesimo scopo immutabile.

Presenza di un patrimonio di destinazione a struttura aperta

La Fondazione di partecipazione si caratterizza per la possibilità che, all'iniziale atto di liberalità con cui i fondatori dotano il nuovo ente, possano in seguito aggiungersi ulteriori conferimenti da parte di soggetti pubblici o privati che condividono gli scopi della Fondazione stessa. La struttura aperta del patrimonio rende possibile l'esistenza di fondatori successivi (soggetti che, successivamente alla costituzione della fondazione, intervengono a incrementare il fondo di dotazione con un contributo rilevante rispetto ai fini della stessa, aggiungendosi così ai fondatori iniziali).

Scopo immutabile

Lo scopo immutabile è una caratteristica che la Fondazione di partecipazione eredita dal modello classico; è l'elemento determinante per ricondurre la Fondazione di partecipazione alla categoria della fondazioni. Lo scopo immutabile non trasforma la Fondazione di partecipazione in ente di tipo associativo (ma semplicemente in ente partecipato), proprio perché lo scopo rimane, appunto, immutabile.

Assenza di scopo di lucro

La Fondazione di partecipazione persegue finalità di interesse generale (comunque di utilità sociale) e si caratterizza per l'assenza di scopo di lucro; ciò comporta il divieto di distribuzione di utili o rendite a favore dei soggetti partecipanti.

Finalità operativa

La Fondazione di partecipazione nasce per la gestione di progetti volti al raggiungimento di scopi di pubblica utilità. Vista la sua duttilità e l'assenza di una specifica disciplina, l'istituto si adatta all'applicazione nei più svariati campi (cultura, assistenza, ricerca scientifica, sanità, ambiente e, in generale, tutti i campi di utilità sociale).

Patrimonio (in senso stretto)

Il patrimonio della fondazione, o fondo patrimoniale, è il fondo di dotazione, composto dai conferimenti in denaro, beni mobili, beni immobili o altre utilità, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o da soggetti terzi; il fondo di dotazione è la parte intangibile del Patrimonio dell'ente (sono spendibili soltanto le rendite); è la base dell'ente, su di esso poggiano la personalità giuridica dell'ente e l'autonomia patrimoniale dello stesso nei confronti dei terzi.

Fondo di gestione

E' sostanzialmente la "cassa" della fondazione ed è composto da: – rendite e proventi derivanti dal Fondo Patrimoniale e dalle attività della fondazione – il contributo annuo dei Fondatori Promotori, Nuovi Fondatori, e Partecipanti nella somma deliberata dal Consiglio di Gestione – eventuali donazioni, lasciti o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al Fondo Patrimoniale – eventuali erogazioni riconosciute dallo Stato e da altri Enti pubblici o territoriali espressamente destinate al Fondo di Gestione – i contributi in qualunque forma destinati espressamente agli scopi della Fondazione espressamente destinati al Fondo di Gestione – proventi derivanti dalle attività della fondazione”.

ATTESO CHE:

-le fondazioni ,anche di partecipazione, hanno natura privata e sono espressione organizzativa delle libertà sociali, costituendo i cosiddetti corpi intermedi, collocati tra Stato e mercato, che trovano nel principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all' art. 118, comma 4, Cost. che impone espressamente ai comuni di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, un preciso presidio rispetto all'intervento pubblico (Corte cost. 28 settembre 2003 n. 300 e n. 301).

- la cosiddetta "fondazione di partecipazione " risponde all'esigenza di disporre di uno strumento più ampio rispetto alla fondazione ordinaria, caratterizzato dalla commistione dell'elemento patrimoniale, segnatamente proprio della fondazione, con quello associativo, ascrivito alle associazioni, in ragione della partecipazione di più soggetti, pubblici o privati (come nel caso di che trattasi), alla costituzione dell'organismo, funzionali in particolare alle ipotesi di partenariato pubblico privato (Corte conti, sez. contr. Veneto, 345/2014/PAR, cit.), purché risultino coerenti con l'esercizio di funzioni fondamentali o amministrative assegnate agli EE.LL..

-la deliberazione n. 162/2018 della Corte dei Conti -Sez. controllo Lombardia sottolinea che *"la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità, soggetti aventi natura privata. Si consideri anche, sotto questo profilo, che l'art. 118 della Costituzione impone espressamente ai Comuni di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"*.

- la fondazione costituisce, sul piano strutturale, un'istituzione di diritto privato originata da un atto unilaterale con il quale il fondatore (o una pluralità di atti unilaterali nel caso di co-fondatori) si spoglia di (un complesso di) beni imprimendo al patrimonio trasferito uno scopo, non lucrativo, e definisce le modalità organizzative per raggiungerlo.

-il modulo della fondazione è regolato dagli artt. 14 e ss. c.c., rimanendo, ordinariamente, distinto dai moduli prettamente societari (art. 13 c.c.).

- la possibilità per la fondazione di perseguire l'interesse (pubblico o privato) per il quale è stata istituita tramite il patrimonio a tale scopo assegnato, deve essere intesa, come autosufficienza patrimoniale ovvero, in termini economico-contabili, come capacità di agire economicamente garantendo, sulla base del patrimonio originariamente assegnato e per il tramite dell'attività esercitata, la copertura dei costi con i propri ricavi (cfr. Sezione controllo Lombardia n. 67/2010/PAR, n. 365/2011/PAR, e, più recentemente, n. 70/2017/PAR).

ACCERTATO CHE :

- le fonti legittimanti la costituzione di una fondazione da parte di una pubblica amministrazione sono quelle corrispondenti ai commi 561 e 562 dell'art. 1 della Legge di stabilità per il 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147) che ha abrogato i commi da I a 7 dell'art.9 del D.L. n.95/2012, convertito in Legge n.135/2012 che limitavano le possibilità degli enti locali di costituire fondazioni) e all'art. 1, comma 4, lett. b), D. Lgs. 175/2016.

- dal punto di vista normativo – vale a dire sotto il profilo dei vincoli di finanza pubblica, allo stato, non sono dunque ravvisabili ostacoli alla partecipazione degli enti locali in società o in fondazioni,

CONSIDERATO CHE:

- l'attingimento da parte dell'ente pubblico a modelli privatistici (nel caso di specie, la fondazione di partecipazione) è soggetto a particolari condizioni di ammissibilità perché trattasi di attività funzionalizzata, ossia preordinata al perseguimento dell'interesse pubblico quale intrinseco fine istituzionale dell'ente (cfr., in generale, art. 4, comma 1, D. Lgs. 175/2016).
- la giurisprudenza contabile (ved. delib. n. 81/2013 Sez. controllo Liguria, n. 151/2013 Sez. controllo Lazio, n. 5/2014 Sez. controllo Toscana, n. 52/2017 Sez. controllo Basilicata) ritiene che l'ingresso di privato nel settore pubblicistico, sia subordinato alle seguenti condizioni: 1) la fondazione di partecipazione deve essere dotata di personalità giuridica; 2) deve essere istituita per soddisfare esigenze generali, aventi finalità non lucrative; 3) deve essere finanziata in modo maggioritario da organismi di diritto pubblico e/o l'Organo di amministrazione o vigilanza dev'essere designato in maggioranza da un Ente pubblico. La ricorrenza di tali condizioni dovrà necessariamente trovare campo di elezione nella motivazione del relativo provvedimento, ai sensi dell'art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241.
- requisito condizionante, sul piano ontologico, l'ammissibilità della fondazione comunale (nel caso di specie, fondazione di partecipazione), preteso dalla giurisprudenza contabile (ex plurimis, Corte dei conti, sez. controllo Veneto, 345/2014/PAR, cit.; sez. controllo Toscana, Deliberazione n. 5/2014/PAR), è la coerenza della fondazione con l'esercizio di funzioni fondamentali o amministrative assegnate agli Enti locali. Tale coerenza deriva dalla preclusione che risorse finanziarie dell'ente locale siano destinate a funzioni estranee od ultronee all'ente medesimo, eludendo specifici vincoli funzionali di destinazione di spesa pubblica.

FATTI PROPRI i principi normativi e le deliberazioni favorevoli del Giudice Contabile innanzi evocati;

VISTO lo schema di Statuto della Fondazione di partecipazione denominata "Messina per la Cultura", con sede a Messina che si compone di n. 23 articoli, che allegato al presente deliberato ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO CHE l'art.2 dello Statuto della Fondazione, allegato al presente atto, prevede che la Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue finalità di promozione culturale, promuovendo, realizzando e partecipando ad iniziative ed eventi culturali, artistici e sociali di ambito e di rilevanza locale e/o nazionale ed internazionale, ed in particolare, in ordine a tale scopo ha ad oggetto le seguenti attività:

a. programmare, realizzare, sostenere e promuovere iniziative, manifestazioni ed eventi nei settori delle arti, dello spettacolo e della cultura in genere;

b. promuovere la conoscenza del patrimonio culturale del territorio della Città Metropolitana di Messina e ad assicurare le migliori condizioni di fruizione del patrimonio stesso, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura; valorizzare, anche attraverso la gestione, istituti e luoghi della cultura propri, di Fondatori o di terzi;

c. gestire e valorizzare luoghi per la cultura, l'arte e lo spettacolo, ubicati nel territorio della Città Metropolitana di Messina, propri, di Fondatori o di terzi;

d. promuovere e realizzare, in Italia e all'estero, iniziative di sviluppo turistico e di marketing territoriale anche volte all'innovazione sociale, tecnologica e culturale attraverso l'identificazione e lo sviluppo del brand "Messina".

VERIFICATO altresì che le suddette attività sono tutte strettamente connesse con le finalità istituzionali del Comune;

CONSIDERATO:

CHE l'art.4 dello Statuto prevede che:

“ Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti;*
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;*
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;*
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Indirizzo, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;*
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione Siciliana, Enti territoriali o da altri Enti pubblici, che con delibera del Consiglio di Indirizzo possono essere destinati a incrementare il patrimonio.”;*

CHE occorre costituire inizialmente il fondo di dotazione della Fondazione destinando la somma di euro 200.000,00 (duecentomila /00) suddivisa al 50% tra gli enti fondatori Comune e Città Metropolitana;

CHE con successivi atti dei rispettivi enti fondatori sarà incrementato l'iniziale fondo di dotazione con il conferimento di beni immobili;

VISTO il parere di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi, per quanto di competenza, dal Segretario Generale Direttore Generale;

VISTI gli artt. dal 14 al 35 del Codice Civile;

VISTO il Regolamento di contabilità;

PROPONE

CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

APPROVARE la costituzione della Fondazione di partecipazione denominata "Messina per la Cultura", con sede in Messina, per l'esercizio e la gestione dei servizi culturali ed artistici di cui all'art.2 dello Statuto della Fondazione medesima;

APPROVARE lo Statuto della Fondazione di partecipazione che si compone di n. 23 articoli, che allegato al presente deliberato ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DARE MANDATO al Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese di predisporre la proposta di delibera da sottoporre al Consiglio Comunale.

PUBBLICARE il presente atto all'Albo Pretorio on line e sul sito internet dell'Amministrazione Comunale nella sezione Amministrazione Trasparenza;

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n°267.

Il Segretario Generale Direttore Generale

f.to R. CARRUBBA

**OGGETTO: Atto di indirizzo per la costituzione della fondazione denominata
"Messina per la Cultura".**

IL SEGRETARIO GENERALE DIRETTORE GENERALE

VISTI l'art. 53 della L. n. 142/90 recepito dall'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 48/91 e l'art. 147 bis, comma 1 D.lgs. 267/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica

ESPRIME

In ordine alla proposta di deliberazione in oggetto indicata parere *favorevole*.

Data _____

IL SEGRETARIO GENERALE DIRETTORE GENERALE
f. to R. Carrubba



ALLEGATO

CITTÀ DI MESSINA

STATUTO DELLA FONDAZIONE "MESSINA PER LA CULTURA"

Art. 1

Costituzione - sede – denominazione

- 1.1 È costituita una Fondazione di partecipazione denominata " Messina per la Cultura", di seguito indicata come "Fondazione". La Fondazione non ha scopo di lucro ed i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari; risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere fondazione disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del codice civile e dall'articolo 1 comma 1, del D.P.R. 361/2000.
- 1.2 Alla Fondazione concorrono il Comune di Messina e la Città Metropolitana di Messina quali soci Fondatori, i Partecipanti e i Sostenitori. La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, favorisce il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed enti pubblici.
- 1.3 La Fondazione ha sede legale in Messina e svolge la propria attività in Italia e all'estero. Previa deliberazione del Consiglio di Indirizzo, la Fondazione istituire anche altrove in Italia e all'estero sedi secondarie, uffici amministrativi e di rappresentanza.
- 1.4 La Fondazione ha durata illimitata.
La Fondazione è persona giuridica di diritto privato senza fine di lucro, dotata di piena capacità di agire e piena autonomia statutaria e gestionale.
- 1.5 La Fondazione opera e le sue finalità statutarie si realizzano nell'ambito del territorio nazionale ed internazionale.

Art. 2

Scopo

- 2.1 La Fondazione, centro di ideazione e produzione di cultura, persegue finalità di promozione culturale, promuovendo, realizzando e partecipando ad iniziative ed eventi culturali, artistici e sociali di ambito e di rilevanza locale e/o nazionale ed internazionale, anche attivando forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.

La Fondazione promuove la crescita culturale della comunità locale, anche allo scopo di contribuire allo sviluppo sociale ed economico del territorio messinese e siciliano. La Fondazione valorizza, operando in ambito locale, nazionale ed internazionale e perseguendo obiettivi di efficacia e di efficienza, il patrimonio culturale e identitario del territorio, materiale e immateriale, in coerenza e continuità con la storia della comunità.

La Fondazione stimola e sostiene l'innovazione culturale e la creatività, favorendo e facilitando il diritto alla cultura e la partecipazione di tutti i cittadini, in particolare i giovani, promuovendo una città creativa e interculturale, in collaborazione con il Comune di Messina e la Città Metropolitana di Messina, con il sistema educativo e formativo e con altri soggetti pubblici e privati, in coerenza con gli strumenti di pianificazione e sviluppo del territorio.

La Fondazione, operando in ambito culturale, sviluppa e consolida l'immagine di Messina livello nazionale e internazionale, collaborando con i soggetti pubblici e privati.

La Fondazione promuove una programmazione culturale e artistica coordinata, finalizzata alla realizzazione di reti nazionali e internazionali tra istituzioni e altri soggetti pubblici e privati.

2.2 La Fondazione intende operare nello svolgimento delle seguenti categorie di attività:

- a. programmare, realizzare, sostenere e promuovere iniziative, manifestazioni ed eventi nei settori delle arti, dello spettacolo e della cultura in genere;
- b. promuovere la conoscenza del patrimonio culturale del territorio della Città Metropolitana di Messina e ad assicurare le migliori condizioni di fruizione del patrimonio stesso, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura; valorizzare, anche attraverso la gestione, istituti e luoghi della cultura propri, di Fondatori o di terzi;
- c. gestire e valorizzare luoghi per la cultura, l'arte e lo spettacolo, ubicati nel territorio della Città Metropolitana di Messina, propri, di Fondatori o di terzi;
- d. promuovere e realizzare, in Italia e all'estero, iniziative di sviluppo turistico e di marketing territoriale anche volte all'innovazione sociale, tecnologica e culturale attraverso l'identificazione e lo sviluppo del brand "Messina".

Art. 3

Modalità di perseguimento delle finalità istituzionali

3.1 Per il perseguimento dei propri fini, la Fondazione:

- a. si avvale della collaborazione di enti ed istituzioni pubbliche e private, strutture regionali, agenzie, fondazioni, soggetti in house ed enti di partecipazione pubblica, che operano nei settori d'interesse della Fondazione e/o ne condividano finalità ed obiettivi, nel rispetto delle reciproche autonomie e funzioni;
- b. si raccorda e sviluppa sinergie e collaborazioni anche con altri organismi pubblici e/o privati, che operino nei settori d'interesse della Fondazione e/o ne condividano lo spirito e le finalità;
- c. può essere affidataria di concessione o appalto pubblico "in house" da parte dei Fondatori e dei Partecipanti, nei limiti di legge. A tal fine:

- i Fondatori e i Partecipanti esercitano congiuntamente sulla Fondazione un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, da intendersi quale influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative;
- oltre l'80 per cento delle attività della Fondazione è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai Fondatori e i Partecipanti;
- nella Fondazione non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

3.2 La Fondazione, per la sua natura:

- a. persegue finalità di interesse generale;
- b. non ha scopo di lucro e non può distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale;
- c. ha l'obbligo di impiegare eventuali avanzi di gestione nella realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- d. svolge, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di natura commerciale, purché non in contrasto con le finalità e con i valori riconosciuti negli statuti dei Fondatori;
- e. nei limiti connessi alle finalità statutarie e nel rispetto del principio di economicità della gestione, può svolgere tutte le attività idonee al loro perseguimento.

3.3 Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali la Fondazione potrà tra l'altro:

- a. svolgere attività di supporto, in ambito culturale, a Fondatori e Partecipanti;
- b. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- c. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- d. stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- e. partecipare ad associazioni, enti, società ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento delle finalità statutarie della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- f. promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
- g. erogare premi e borse di studio;

- h. svolgere attività di formazione, alta formazione, specializzazione, perfezionamento e organizzare corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- i. svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, del merchandising e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo internet, dei servizi aggiuntivi a istituzioni e luoghi della cultura, di biglietteria e di gestione di spazi pubblicitari nonché fornire a terzi servizi anche di carattere commerciale;
- j. progettare e realizzare interventi di riqualificazione, anche di carattere edilizio e strutturale, su beni immobili;
- k. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
- l. promuovere intese anche di carattere associativo con Enti scientifici e/o culturali, con associazioni e/o fondazioni con scopi simili;
- m. partecipare, anche con il ruolo di capofila, alla predisposizione ed attuazione di progetti a valere su fonti di finanziamento regionali, nazionali, europee e internazionali, anche private.

3.4 La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo.

Art. 4

Patrimonio

4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Indirizzo, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione Siciliana, Enti territoriali o da altri Enti pubblici, che con delibera del Consiglio di Indirizzo possono essere destinati a incrementare il patrimonio.

Art. 5

Fondo di Gestione

5.1 Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori, Partecipanti e Sostenitori;
- da contributi e finanziamenti attribuiti dallo Stato, dall'Unione europea, dalla Regione Siciliana, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
- Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6

Bilancio

- 6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- 6.2 Entro il mese di dicembre il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal codice civile in tema di società di capitali, in quanto compatibili.
- 6.3 I bilanci previsionali e consuntivi, approvati dal Consiglio di Indirizzo, sono prontamente trasmessi ai Fondatori e ai Partecipanti.

Art. 7

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti;
- Sostenitori.

Art. 8

Fondatori

- 8.1 Sono Fondatori originari, avendo sottoscritto l'atto costitutivo e contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale, il Comune di Messina e la Città Metropolitana di Messina.
- 8.2 Possono divenire Fondatori, Enti pubblici diversi dai Fondatori originari, che aderiscano entro 3 (tre) mesi dalla costituzione della Fondazione.
- I Fondatori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento, qualora emanato.
- 8.3 I Fondatori devono contribuire al fondo di gestione, comunicando e aggiornando alla Fondazione lo stanziamento assegnato per ciascuna annualità del successivo triennio.
- 8.4 I Fondatori regolano il rapporto in essere con la Fondazione sulla base di apposite convenzioni.

Art. 9

Partecipanti

9.1 Possono ottenere la qualifica di Partecipanti gli Enti pubblici e le società e gli enti di diritto privato controllati da enti pubblici che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono al Fondo di dotazione e, su base pluriennale almeno triennale, al Fondo di gestione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura ritenuta congrua dal Consiglio d'indirizzo.

9.2 La qualifica di Partecipanti dura per tutto il periodo per il quale il contributo è regolarmente versato.

9.3 I Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di indirizzo. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, qualora emanato.

Art. 10

Sostenitori

10.1 Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante versamenti una tantum o periodici in denaro, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'indirizzo ovvero con una equivalente attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di equivalenti beni materiali o immateriali. I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione, previa approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo.

10.2 La qualifica di Sostenitori dura per tutto il periodo per il quale il contributo è regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

10.3 I Sostenitori sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo. I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento, qualora emanato.

10.4 Possono essere nominati Sostenitori anche le persone fisiche di nazionalità straniera e le persone giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni costituiti o aventi sede all'estero.

Art. 11

Esclusione e recesso

11.1 Il Consiglio di Indirizzo decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di Partecipanti e Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

11.2 Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

L'esclusione può altresì essere deliberata per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;

11.3 I Partecipanti e i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 12

Organi della Fondazione

12.1 Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Indirizzo;
- il Sovrintendente;
- il Comitato Scientifico;
- il Revisore dei Conti.

Art. 13

Presidente della Fondazione

13.1 Il Presidente della Fondazione è il Sindaco *pro tempore* del Comune di Messina.

13.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste in giudizio e sovrintende alle attività della Fondazione.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Indirizzo e ne formula l'ordine del giorno, curando che abbiano esecuzione gli atti da esso deliberati.

Il Presidente, inoltre:

- a. stipula convenzioni, protocolli d'intesa ed atti equiparati con organismi pubblici e privati;
- b. nomina, designa e compie atti analoghi attribuiti dalle specifiche disposizioni di legge;
- c. rappresenta la Fondazione nelle sedi e negli incontri istituzionali;
- d. esercita, nei casi di urgenza, i poteri del Consiglio di Indirizzo salvo ratifica delle determinazioni
- e. assunte nella prima seduta utile;
- f. può rilasciare procure speciali per il compimento di singoli atti.

13.3 In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito, a tutti gli effetti, dal Vice Presidente.

13.4 Il Presidente ed il Vice Presidente sono organi onorifici per i quali non è previsto il riconoscimento di alcun emolumento.

Art. 14

Il Consiglio di Indirizzo

14.1 Il Consiglio di Indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.

14.2 Il Consiglio di Indirizzo è costituito da:

- a. il Presidente;
- b. un componente designato dal Comune di Messina, Fondatore originario;
- c. un componente designato dalla Città Metropolitana di Messina, Fondatore originario;
- d. un componente designato di comune accordo dagli altri Fondatori, diversi dai fondatori originari;
- e. un componente designato dai Partecipanti.

Alle riunioni del Consiglio di indirizzo partecipa, senza diritto di voto, il Sovrintendente. La partecipazione è esclusa qualora si discuta di nomina e revoca del Sovrintendente o di definizione delle condizioni contrattuali del suo incarico.

14.3 I componenti di cui alle lettere b., c., d. ed e. devono essere in possesso dei requisiti di legge e di qualificate competenze ed esperienze nella gestione e/o amministrazione di attività, istituzioni ed enti culturali e artistici, pubblici o privati.

14.4 Il componente di cui alla lettera d) è designato di comune accordo dai Fondatori originari, qualora non vi siano ulteriori Fondatori. Il componente di cui alla lettera e) è designato di comune accordo dai Fondatori, qualora non vi siano Partecipanti. Il Consiglio è comunque validamente costituito quando siano in carica almeno tre componenti.

14.5 I componenti di cui alle lettere b., c. d. ed e. durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

14.6 Il Consiglio di Indirizzo svolge le seguenti funzioni:

- a. esercita funzioni di indirizzo, programmazione e controllo;
- b. delibera eventuali modifiche dello statuto;
- c. delibera in merito all'ammissione di nuovi Partecipanti o Sostenitori;
- d. delibera in merito all'esclusione di nuovi Partecipanti o Sostenitori;
- e. approva il programma di indirizzo annuale e pluriennale per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto proposto dal Sovrintendente e ne verifica l'attuazione;
- f. approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- g. nomina e revoca il Sovrintendente, determinando le condizioni, incluso il compenso, del rapporto contrattuale;
- h. elegge al proprio interno il Vice Presidente, che resta in carica per l'intero mandato quale consigliere;
- i. approva le convenzioni con Fondatori o Partecipanti o con altri enti pubblici;
- j. delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri soggetti, pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
- k. valuta la congruità delle forme, delle modalità e della misura della contribuzione di Fondatori, Partecipanti e Sostenitori, deliberando in merito;

- l. determina, su proposta del Sovrintendente, la dotazione organica della Fondazione e le modalità di assunzione del personale, in conformità ai vincoli di bilancio;
- m. delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- n. delibera l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- o. approva il Regolamento della Fondazione e i regolamenti organizzativi;
- p. stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione;
- q. può nominare uno o più direttori artistici per settore o per specifiche manifestazioni o singoli progetti artistici, fissandone il relativo compenso;
- r. accerta il verificarsi delle cause di scioglimento della Fondazione e delibera in merito;
- s. svolge tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

14.6 Il Consiglio Può inoltre:

- delegare specifici compiti al Sovrintendente;
- delegare specifici compiti referenti a propri componenti;
- approvare il codice etico della Fondazione.

Art. 15

Convocazione e funzionamento del Consiglio di Indirizzo

15.1 Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

15.2 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno due volte l'anno, entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione ed entro il 30 aprile successivo per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno la maggioranza dei suoi componenti.

15.3 Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo è invitato il Revisore dei conti e vi partecipa, senza diritto di voto, il Sovrintendente. I verbali delle riunioni vengono redatti da persona designata dal Presidente della riunione.

15.4 La convocazione deve essere fatta con avviso spedito almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza a mezzo di posta elettronica o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di almeno un giorno a mezzo posta elettronica.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Indirizzo si tengano in teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente per consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della seduta.

Le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nelle materie riguardanti persone si delibera a scrutinio segreto.

Le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo cui partecipino tutti i componenti sono valide anche in difetto di formale convocazione.

Art. 16

Il Sovrintendente

16.1 Il Sovrintendente è nominato dal Consiglio di Indirizzo per un mandato di quattro anni, rinnovabile, e deve essere in possesso di adeguate e qualificate competenze ed esperienze nella gestione e amministrazione di attività, istituzioni ed enti culturali e artistici, pubblici o privati.

16.2 Dirige, coordina e realizza l'attività della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza sulla base degli indirizzi, dei bilanci e del programma di indirizzo annuale e pluriennale per il perseguimento delle finalità statutarie deliberati dal Consiglio di Indirizzo.

In particolare, il Sovrintendente:

- a. predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- b. predispone i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- c. partecipa alle riunioni del Consiglio di Indirizzo senza diritto di voto;
- d. collabora con il Presidente per il raggiungimento dello scopo della Fondazione;
- e. coordina e sovrintende alla gestione delle risorse umane di cui la Fondazione si avvale con tutti i conseguenti poteri e responsabilità;
- f. svolge le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione.
- g. sovrintende e coordina le attività artistiche, culturali, tecnico-amministrative ed economico-finanziarie della Fondazione, di cui è il responsabile, in conformità agli indirizzi gestionali e finanziari stabiliti dal Consiglio di Indirizzo desumibili anche dal bilancio preventivo;
- h. tiene i libri e le scritture contabili della Fondazione;
- i. dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di bilancio, l'attività istituzionale della Fondazione e le attività connesse e strumentali;
- j. propone al Consiglio di Indirizzo la nomina o la revoca dei Direttori artistici;

16.3 Il Sovrintendente ha poteri di firma nell'ambito delle funzioni e dei poteri attribuitigli dal presente Statuto.

Art. 17

Il Comitato Scientifico

17.1 Il Comitato Scientifico è organo Consultivo e contribuisce alla formulazione degli indirizzi culturali della Fondazione.

17.2 Il comitato scientifico è composto da non più di sei membri oltre il Sovrintendente che lo presiede e lo convoca. Il mandato dei componenti del Comitato Scientifico dura due anni, ed è rinnovabile.

Il Presidente designa fino a due membri, fino a due possono essere designati congiuntamente dai Sostenitori, il restante numero è designato dal Consiglio di Indirizzo.

I membri del Comitato sono scelti tra le personalità di riconosciuta qualificazione e prestigio del mondo artistico, scientifico e culturale, in modo che sia assicurata la varietà delle competenze rispetto ai campi di attività e di interesse della Fondazione.

17.3 Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta l'anno ed esprime un parere sul programma di indirizzo annuale e pluriennale per il perseguimento delle finalità statutarie predisposto dal Sovrintendente, sulle proposte di collaborazione strategica con altre istituzioni

culturali estranee alla Fondazione e su tutte le iniziative culturali che il Sovrintendente intenda sottoporre. Il Comitato Scientifico può altresì deliberare proposte da sottoporre al Sovrintendente o al Consiglio di Indirizzo. Alle riunioni del Comitato Scientifico possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio di Indirizzo.

17.4 Il Comitato Scientifico è organo onorifico, e la partecipazione non comporta il riconoscimento di alcun emolumento, ma può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e previamente autorizzate.

Art. 18

Il Revisore dei conti

18.1 Il Revisore dei conti è nominato dal Comune di Messina, quale Fondatore originario, tra persone fisiche iscritte nel Registro dei Revisori Contabili. All'atto della nomina è determinato il compenso, a carico della Fondazione.

18.2 Il Revisore dei conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto.

Il Revisore dei conti redige apposite relazioni che accompagnano il bilancio preventivo e consuntivo.

Il Revisore dei conti può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo.

18.3 Il Revisore dei conti resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

Art. 19

Direttori Artistici

19.1 Il Consiglio di Indirizzo nomina, su proposta del Sovrintendente, può nominare uno o più Direttori Artistici per settore di attività della Fondazione, o per specifiche manifestazioni o singoli progetti artistici, fissandone il relativo compenso e la durata dell'incarico, tra soggetti di comprovata esperienza artistica nel settore di interesse.

19.2 Il Direttore artistico coadiuva il Sovrintendente nello svolgimento delle attività della Fondazione con riferimento all'oggetto dell'incarico, svolgendo la propria funzione di elaborazione dei progetti artistici, nonché di direzione e coordinamento del personale coinvolto.

19.3 L'incarico di Direttore Artistico può essere affidato ad interim anche al Sovrintendente ovvero ad un componente del Comitato Scientifico.

Art. 20

Gestione del Personale

20.1 La Fondazione opera avvalendosi prioritariamente di personale proveniente dai Fondatori, nella forma del distacco temporaneo, del comando o dell'avvalimento. In subordine la Fondazione si avvale di personale con incarico di lavoro autonomo e di personale dipendente a tempo determinato e indeterminato.

20.2 Il personale dipendente della Fondazione è assunto, nel rispetto degli equilibri di bilancio, esclusivamente mediante l'espletamento di apposite procedure selettive pubbliche e comunque nell'osservanza della normativa vigente.

Art. 21

Controllo e vigilanza sulla Fondazione

21.1 L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione della Fondazione; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione e nel presente Statuto non possano essere attuate; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

Le eventuali azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.

Art. 22

Scioglimento

22.1 Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dal Consiglio di Indirizzo che contestualmente delibera la nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento della Fondazione, il patrimonio che residua dopo la liquidazione è devoluto, secondo le disposizioni di legge, ad altro Ente senza scopo di lucro che persegua finalità analoghe. I beni pervenuti a qualunque titolo dai Fondatori devono essere restituiti salvo diversa destinazione imposta dalla legge

Art. 23

Norma di rinvio

23.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

Prot. N. 231453 del 16/09/2022

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:

f.to FEDERICO BASILE

IL SINDACO

f.to VINCENZO CARUSO

f.to ROSSANA CARRUBBA

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19/09/2022

☒ *perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2 L. 44/1991);*

☐ *perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione;*

f.to ROSSANA CARRUBBA

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro n° 273

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

*Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 20/09/2022
per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa non risultano prodotti, all'ufficio comunale,
opposizioni o reclami;*

Dalla Residenza Municipale, addì _____

f.to IL SEGRETARIO GENERALE

L'IMPIEGATO ADDETTO

f.to GIUSEPPE PREVITI

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, ad uso amministrativo

Collazionata dall'impiegato

li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
